



Procedura selettiva per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (una) unità di personale del profilo di Collaboratore Tecnico enti di Ricerca VI livello del CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017, per il Settore della Ricerca valutativa.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art. 17 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal D.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", artt. 9 e 12;

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare l'art. 27, c. 4;

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2020-2022 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI nella seduta del 21/11/2019, contenente il piano di fabbisogno di personale;

VISTO il bilancio di previsione per l'e.f. 2020;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 52;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005", n. 246 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 1982, n. 82 recante "Codice amministrazione digitale";

VISTO il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 e s.m.i. riguardante le modalità di accesso, con concorso pubblico nazionale, al profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca-VI livello professionale;

VISTO l'articolo 22 comma 15 del D.lgs. n. 75/2017 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;



VISTO l'articolo 20 comma 9 del D.lgs. n. 75/2017 il quale prevede che le prescrizioni di cui al comma 6 del succitato articolo non trovano applicazione negli enti pubblici di ricerca di cui al Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016;

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020 che autorizza il Direttore generale a bandire selezioni interne ai sensi dell'art. 22, c.15 del Dlgs.n.75-2017 per la valorizzazione delle professionalità interne di cui n. 1 (una) unità di personale del profilo di Collaboratore tecnico, IV livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991;

VISTO il PTA 2021-2023 adottato dal C.d.a. nella seduta del 16 novembre 2020;

VISTA la delibera n. 42 del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020 di autorizzazione a bandire una selezione interna, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. per i seguenti profili e livelli professionali di cui al D.P.R. n.171/1991: n. 2 Tecnologi III livello professionale; n. 1 Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) IV livello professionale; n. 1 Funzionario amministrativo V livello professionale; n. 1 Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) VI livello professionale;

VISTO il parere reso dall'Avvocatura prot. n. 393990 del 31/07/2020 sulla modalità di calcolo della percentuale consentita per potere attivare le procedure di progressione verticale di cui all'art. 22, c.15 del D.lgs. n. 75/2017, riservate al personale di ruolo dell'INVALSI;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali

DETERMINA

Art. 1

Numero dei posti messi a concorso

E' indetta una procedura selettiva per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (una) unità di personale del profilo di Collaboratore Tecnico enti di Ricerca VI livello del CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017, per il Settore della Ricerca valutativa.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Alla procedura concorsuale sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'INVALSI;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equivalente dalle vigenti disposizioni;
- c) adeguata conoscenza della lingua inglese da valutarsi in sede di colloquio.

Tutti i requisiti sopra specificati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3

Presentazione delle domande di partecipazione

A) Compilazione e trasmissione della domanda di partecipazione al concorso:

Il candidato presenta la domanda di partecipazione in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito dell'INVALSI alla sezione Risorse Umane, Bandi e avvisi, Procedure selettive riservate al personale interno, procedure aperte. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito dell'INVALSI, ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio della domanda on-line cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per eventuali richieste di assistenza tecnica sarà attivo un help-desk al seguente indirizzo mail: selezione@centroservizimatera.it.

Oltre la data di scadenza della presentazione della domanda, il sistema non consentirà più l'accesso alla procedura e pertanto non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa ricevuta (Ricevuta Candidatura CTERVI 2020) che andrà stampata in duplice copia; una copia dovrà essere conservata



dal candidato e una copia dovrà essere presentata all'INVALSI secondo quanto indicato al punto B) del presente articolo.

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- cittadinanza posseduta;
- residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
- possesso del titolo di studio previsto al punto b) dell'art. 2 del presente bando (Requisiti per l'ammissione);
- essere dipendente con contratto a tempo indeterminato dell'INVALSI;
- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- l'assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che possano determinare l'estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni;
- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato a seguito di procedimento disciplinare dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per qualsiasi altro motivo ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
- l'eventuale possesso di titoli che, a norma delle disposizioni vigenti, danno diritto alla preferenza nella graduatoria in caso di parità di punteggio;
- di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 196/2003 indicato dall'art. 11 del presente bando;
- gli eventuali ausili necessari per i disabili per sostenere le prove d'esame in relazione alla propria disabilità nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992.

Il candidato dovrà inoltre allegare, in formato PDF, un Curriculum vitae, redatto secondo modello europeo, riguardante gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni, l'attività svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti, i documenti e tutto ciò che il candidato ritenga utile sottoporre alla commissione ai fini della valutazione. Il curriculum dovrà essere redatto in modo sintetico possibilmente con riferimento ai riscontri documentali e a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritto con firma autografa o firma digitale e riportare in calce la seguente dichiarazione:

"Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto autorizza l'INVALSI al trattamento e all'utilizzo dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018"

B) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione al concorso

Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della domanda, la quale, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente il giorno stabilito per la prova teorico-pratica di cui al successivo art. 7, corredata dai seguenti documenti:

- la ricevuta (Ricevuta Candidatura CTERVI 2020);
- una fotocopia del documento di identità in corso di validità;

La mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti prescritti ai punti precedenti comporta l'inammissibilità a sostenere le prove e quindi l'esclusione dalla procedura concorsuale.



Il curriculum vitae deve essere sottoscritto e compilato in modo tale che la Commissione esaminatrice disponga di tutti gli elementi utili per una efficace ed esaustiva valutazione.

Art. 4

Cause di esclusione dal concorso

1. Non saranno ritenute valide le domande che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalità e i termini indicati nell'art. 3 del presente bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste dal medesimo articolo.
2. L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
3. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 comporterà l'esclusione dal concorso. Tutte le esclusioni dal concorso, per qualsiasi causa siano normativamente previste, potranno essere disposte in ogni momento della procedura concorsuale con provvedimento motivato.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore generale dell'INVALSI, sarà costituita da almeno tre membri, compreso il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Nell'ambito del provvedimento di nomina si potrà eventualmente procedere anche alla nomina di membri supplenti.
2. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, così come previsto dall'art. 57 comma 1 lett. a) D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.
3. Nell'ambito del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice si provvede alla nomina del segretario.
4. La commissione, in caso di eventuali specifiche esigenze organizzative e socio-sanitarie legate all'emergenza Covid 19, ha facoltà di espletare le prove in modalità telematica nel rispetto del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 6

Valutazione dei titoli

Per la valutazione la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di un punteggio pari a 100, di cui 40 riservati alla valutazione dei titoli.

I titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili per ciascuna delle categorie di seguito indicate e per ciascun elemento sono i seguenti:

- a) Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva, con riferimento al voto conseguito: massimo 3 punti;
- b) Curriculum e titoli: massimo 15 punti (con riferimento a ulteriori titoli diversi da quelli di ammissione, corsi di formazione e aggiornamento, corsi specialistici, abilitazioni, pubblicazioni, idoneità a procedure concorsuali analoghe... ecc.);
- c) attività di lavoro prestato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato presso INVALSI (con esclusione di altra tipologia di rapporto di lavoro o prestazione professionale): massimo di 17 punti con parametrizzazione al punteggio massimo in attività;
- d) incarichi di servizio: massimo 5 punti;

Il punteggio relativo ai titoli attribuito a ciascun candidato, sarà comunicato prima del colloquio all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Art. 7

Prova teorico-pratica



Per la valutazione della prova teorico-pratica la Commissione esaminatrice disporrà di un punteggio massimo pari a 30 punti e si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 20/30.

La prova sarà volta ad accertare la capacità tecnica dei candidati alla soluzione di casi concreti attinenti al profilo da ricoprire.

La sede e la data di svolgimento della prova teorico-pratica verranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 8

Colloquio

Per la valutazione del colloquio la Commissione esaminatrice disporrà di un punteggio massimo pari a 30 punti e si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 20/30 e un giudizio di idoneità di accertamento della lingua inglese.

Il colloquio avverrà in lingua italiana, e verterà sulla descrizione della esperienza professionale maturata nell'ambito dell'attività svolta presso l'INVALSI e sull'applicazione di nozioni teoriche relative ai casi concreti della prova teorico-pratica di cui all'art 7 del presente bando e diretto, anche ad accertare le attitudini utili allo svolgimento delle mansioni del profilo oggetto del presente bando.

Nell'ambito della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese.

Il colloquio si svolgerà presso la sede e nella data che verranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'INVALSI.

Art. 9

Titoli di riserva, precedenza o preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio e che vogliano esercitare il diritto a riserva, precedenza o preferenza della nomina, nel caso ne abbiano titolo, devono far pervenire all'Ufficio protocollo dell'INVALSI, Via Ippolito Nievo 35 – 00153 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello nel quale gli stessi hanno sostenuto il colloquio, i documenti già indicati nella domanda, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, diano diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina.

Art. 10

Approvazione della graduatoria

1. La votazione di ciascun candidato risulterà dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, della prova teorico pratica e del colloquio.
2. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito sulla base della votazione conseguita da ciascun candidato tenuto conto delle disposizioni in materia di preferenza di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Direttore generale, con proprio provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria finale di merito e dichiarerà i vincitori previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/00.
4. Le graduatorie di merito sono pubblicate sul sito dell'INVALSI. Dalla data di pubblicazione della relativa determina decorre il termine per eventuali impugnative.
5. Qualora il vincitore chiamato da INVALSI a prendere servizio, dichiari di voler rinunciare all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'Istituto ovvero qualora, per qualsiasi altra causa, non sia possibile addivenire alla stipula con il vincitore del relativo contratto individuale di lavoro, l'INVALSI potrà procedere all'assunzione di cui al presente bando seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 11



Costituzione del rapporto di lavoro

A seguito dell'approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sarà invitato a presentare, entro un termine fissato per la costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione:

1. qualora siano trascorsi più di sei mesi tra la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - di non essere stato destituito, esonerato o dichiarato decaduto da un impiego presso la pubblica amministrazione;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della libertà personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.

Il vincitore che risulterà in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di CTER VI livello professionale, conformemente a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

Il trattamento economico, è regolato dai citati contratti collettivi nazionali di lavoro oltre che dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12

Trattamento dei dati personali - Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 e 14 REG. UE 2016/679)

Il titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – INVALSI con sede in Roma – via Ippolito Nievo n. 35 – Telefono: 06/941851 - email: protocollo.invalsi@legalmail.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche "Data Protection Officer" – DPO) nominato da INVALSI è reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@invalsi.it.

-Finalità del trattamento e tipologia dei dati trattati

Il trattamento dei dati personali (dati anagrafici, curriculum) allegati alla domanda e inseriti nella busta vengono acquisiti dall'INVALSI unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura di selezione, in quanto necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, delle esperienze e delle competenze ed effettuare le relative valutazioni.

-Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6 del GDPR lett. b), c) e e), è l'esecuzione di un contratto, o di misure precontrattuali, nonché l'adempimento di un obbligo legale e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui INVALSI è investita.

Ove la base giuridica del trattamento fosse rappresentata dal consenso, questo verrà richiesto specificatamente.

-Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato mediante supporti cartacei e con l'ausilio di strumenti elettronici e telematici e consiste nella raccolta, nella registrazione in data base dedicato, nella conservazione, consultazione, selezione, comunicazione e cancellazione dei dati.

INVALSI ha adottato, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, una serie di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a proteggere l'integrità e riservatezza dei dati personali. In particolare, sono adottati specifici accorgimenti per fare in modo che:



venga impedito un uso improprio dei dati personali, non conforme alle norme di legge o diverso dalle finalità per cui sono stati raccolti;

sia consentito l'accesso ai dati personali unicamente alle persone autorizzate;

i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale;

sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme di legge.

-Trattamenti relativi a processi decisionali automatizzati-Profilazione

INVALSI non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 679/2016.

-Periodo di conservazione

Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a garantire la corretta esecuzione da parte di INVALSI delle attività sopra indicate. Al termine di tale periodo i dati saranno eliminati.

-Destinatari

Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato e istruito dal Titolare. I dati trattati da INVALSI saranno utilizzati per le sole finalità istituzionali.

I dati potranno comunque essere comunicati a:

personale dell'INVALSI che cura il procedimento di selezione o a quello assegnato ad altri uffici dell'INVALSI che svolgono attività ad esso attinenti;

a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'INVALSI in ordine al procedimento di selezione;

ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti concernenti la selezione nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e.s.m.i.

-Diritti degli interessati

In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

b) accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17);

d) ottenere la limitazione del trattamento (art.18);

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20);

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art.21);

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art.22);

h) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) qualora applicabile, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

Ricorrendone i presupposti si ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

-Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei suddetti dati personali ha natura facoltativa ma è un requisito necessario per procedere alla valutazione dei requisiti. Il mancato conferimento determinerà l'impossibilità per INVALSI di procedere alla valutazione dei requisiti.

Art. 13

Accesso agli atti del concorso



L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla Commissione esaminatrice, salvo la sola documentazione inerente all'eventuale esclusione dal concorso.

Per la richiesta di accesso agli atti l'interessato può prendere visione del disciplinare al seguente link:
http://www.invalsi.it/amm_trasp/documenti/disciplinare_mod.pdf

Art. 14

Pubblicità

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale dell'INVALSI, secondo quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Art. 15

Restituzione dei documenti e dei titoli pervenuti in originale

I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti e dei titoli che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo la fine della presente procedura concorsuale e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito dell'INVALSI delle graduatorie di merito. La predetta richiesta andrà inoltrata in carta semplice all'INVALSI, via Ippolito Nievo 35 – 00153 Roma.

Art. 16

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale nella Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto degli enti di ricerca in vigore.

Roma, 23 dicembre 2020

Il Direttore Generale
Anna Sirica

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è il dott. Pierpaolo Cinque (pierpaolo.cinque@invalsi.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tar Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.